REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONEE LE VISITE GUIDATE

Premessa

Il titolo chiarisce già il significato dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, effettuate nel periodo scolastico. Esse non sono "gite" o occasioni di evasione, bensì, a pieno titolo, esperienze integrative dell'attività didattica, pur considerando che i due aspetti possono coesistere.

Questi viaggi e visite devono essere organizzati in funzione degli obiettivi culturali e didattici, tenendo conto degli interessi degli allievi/e e delle esigenze peculiari di queste iniziative integrative.

Art. 1 - Il quadro normativo di riferimento

A decorrere dal 1° settembre 2000, il "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche", emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la previgente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 - 17/03/1995; C.M. n. 623 - 02/10/1996; C.M. n. 181 - 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 - 23/07/1999), costituisce solo opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo."

Art. 2 - Oggetto, tipologia e finalità

- 1. Per viaggi di istruzione si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che considerano come caratteristica essenziale "la finalità d'integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro" (C.M. n.291/1992).
- 2. I viaggi di istruzione sono riconducibili alle seguenti tipologie:
- a) viaggi di integrazione culturale, in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza degli aspetti paesaggistici, culturali, artistici, folcloristici dei paesi di essi oggetto;
- b) visite guidate di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico/artistico: sono considerate attività curricolari integrative obbligatorie.
- c) camp estivi o invernali, anche a partecipazione libera se in tempo extrascolastico.
- 3. Le indicazioni ministeriali, in relazione alle finalità educative,
- sottolineano la necessità che i viaggi di istruzione si inseriscano in maniera organica nella programmazione d'inizio dell'anno scolastico, poiché costituiscono un'iniziativa complementare delle attività istituzionali della Scuola e "momento formativo" in cui gli studenti vengono abituati a rapportarsi in modo rispettoso verso gli altri e l'ambiente. Ne consegue la loro particolare configurazione:
- a) essi non devono in nessun caso porsi come mera occasione di evasione dagli impegni scolastici: gli allievi/e che, per provati motivi, non possono partecipare a questo momento di "istruzione", hanno l'obbligo di recarsi regolarmente a scuola; l'alternativa non deve essere la vacanza scolastica;
- b) "al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipano al viaggio di istruzione di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività e iniziative programmate" (O.M. 132/90);
- c) qualsiasi mancanza disciplinare durante questa attività è considerata come commessa entro l'ambito della Scuola e perciò soggetta ai provvedimenti disciplinari previsti.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari sono gli allievi/e di una o più classi, possibilmente compresi nella stessa fascia d'età, "sussistendo tra coetanei esigenze per lo più comuni" (C.M. 291/92).

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative, non si effettuano viaggi di istruzione, se non viene assicurata la partecipazione di almeno l'ottanta per cento (salvo eccezioni autorizzate dal Direttore) degli allievi/e delle classi coinvolte, "anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi" (C.M. 291/92).

Il Consiglio di classe può decidere di non ammettere al viaggio di istruzione gli studenti che avessero valutazioni molto negative nel comportamento o che non dessero affidabilità a livello disciplinare o della vita di gruppo.

Art. 4 - Organi competenti

Il Collegio dei Docenti ha il compito di indicare criteri e finalità generali da seguire nella programmazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, e viene informato di ogni iniziativa.

Il Consiglio di Classe programma gli obiettivi didattici e le iniziative, propone le mete, definisce il periodo e la durata, esamina gli aspetti organizzativi ed economici delle iniziative, valuta l'opportunità di escludere studenti che abbiano dimostrato scarsa affidabilità nel comportamento.

Il Consiglio di Istituto deve:

- 1 adottare il regolamento e provvedere ad eventuali modifiche/integrazioni
- 2. esprimere un proprio parere circa la fattibilità delle proposte avanzate
- 3. valutare in modo particolare l'aspetto economico e quello della sicurezza

Art. 5 - Destinazione, periodo e durata

Nella scelta della destinazione, secondo i giorni di cui si dispone per il viaggio, "è consigliabile seguire il criterio della maggiore vicinanza della meta prescelta" (C.M. 291/92), cercando "di diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note città d'arte (...) siano tenute presenti anche località minori parimenti ricche di patrimonio storico, artistico, professionalizzate, tecnologico, scientifico e culturale e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi di istruzione in argomento" (C.M. 291/92).

"È fatto infine divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese di scuola, durante il quale l'attività didattica in modo più accentuato si indirizza al completamento dei programmi di studio, in vista anche dellacontinuità delle lezioni" (O.M. 132/90).

In base a queste disposizioni e a quelle del calendario scolastico regionale, il Collegio dei Docenti stabilirà i tempi più opportuni per i viaggi e le visite guidate in modo da salvaguardare il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua opportuna continuità.

Per la nostra scuola sia i viaggi che le visite devono avere la durata massima di una giornata per la scuola media e il biennio del liceo ad eccezione dei Camp estivi o invernali e degli Esercizi Spirituali residenziali. Potranno avere durata maggiore nel triennio conclusivo del liceo e in terza media.

Eventuali deroghe sono possibili solo per qualità particolare della proposta e per il buon clima di collaborazione nella classe e necessitano l'approvazione congiunta della Direzione e del Consiglio di Istituto.

Art. 6 - Docenti accompagnatori

La Presidenza individua i docenti a cui affidare l'incarico di accompagnatori, di norma appartenenti alle rispettive classi e titolari di materie attinenti al carattere e agli obiettivi del viaggio. Un docente tra loro sarà designato responsabile del viaggio.

L'assunzione dell'incarico da parte di questi docenti comporta l'obbligo della sorveglianza assidua, attenta e responsabile degli alunni (art. 2047 Cod.Civ.). Tale sorveglianza deve essere intesa non solo come tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche dell'ambiente e del patrimonio artistico.

Come suggerito da normativa ministeriale, il numero degli allievi/e è di norma di almeno "un insegnante-accompagnatore ogni quindici alunni, con estensione massima a 18 allievi". Qualora fossero più classi assieme il computo dei docenti accompagnatori verrà formulato considerando il gruppo come una classe allargata, dividendo dunque il numero dei partecipanti per 15-18

Art. 7 - Profili organizzativi ed economici

1. La scelta delle mete deve rispondere a uno specifico progetto didattico, coerente con il piano di lavoro annuale, affinché ogni iniziativa risulti qualificante sotto il profilo formativo e culturale.

Ogni viaggio dove quindi essere adeguatamente preparato mediante lezioni, materiale informativo, incontri organizzativi, programmati e condotti dai docenti. Nell'organizzazione si deve avere attenzione alla sicurezza e alla gestione del gruppo. Occorre però sempre garantire il giusto equilibrio tra lo svolgimento normale dell'attività didattica e le iniziative integrative programmate.

2. L'efficienza organizzativa deve garantire in primo luogo un profilo qualitativamente sicuro, in sintonia con

gli obiettivi educativi della Scuola. I Docenti accompagnatori sono tenuti per questo a informarePresidenza e Direzione di eventuali inconvenienti, verificatisi nel corso del viaggio.

Questi valuteranno se prendere provvedimenti, coinvolgendo gli organi competenti.

Quanto ai costi da sostenere, di certo "non possono essere chieste alle famiglie degli studenti quote di partecipazione di rilevante entità, tali da determinare situazioni discriminatorie " (O.M. 132/90).

Per l'Istituto Don Bosco Village l'aspetto economico deve costituire uno dei criteri determinanti per la scelta della meta, della durata del viaggio e della sistemazione logistica. La sobrietà rimane sempre rilevante sotto il profilo educativo per i nostri ragazzi/e, immersi nella cultura del consumismo.

3. Per garantire maggiore sicurezza è consigliato l'uso del treno, ogni volta che i percorsi programmati e le valutazioni economiche lo consentono.

Art. 8 - Procedura e Documentazione dei viaggi di istruzione

La procedura per organizzare e gestire i viaggi di istruzione è la seguente:

- 1. Il Consiglio di Classe propone possibili mete, in relazione agli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale della classe.
- 2. Il Preside, verificata la coerenza delle proposte con i profili del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede alla individuazione dei docenti disponibili come accompagnatori, tra i quali sceglie il Docente che si fa carico degli aspetti organizzativi del viaggio.
- 3. Il Docente incaricato degli aspetti organizzativi procede a progettare l'iniziativa nei dettagli e a informare il Consiglio di classe.
- 4. La documentazione prevista a norma di legge viene archiviata fino al termine del viaggio in Segreteria, e in particolare:
- il consenso scritto da parte dei genitori degli alunni/e che partecipano;
- il patto formativo studente, scuola, famiglia;
- i dati dell'agenzia di viaggi o ditta di trasporti, responsabile dell'attuazione del viaggio;
- documentazione di incarico del Preside ai docenti accompagnatori e al docente incaricato;
- elenco degli allievi/e che partecipano al viaggio d'istruzione;
- programma analitico del viaggio, documentato su carta e distribuito ai ragazzi/e;
- copia della dichiarazione dell'Agenzia e/o Ditta sull'assunzione degli impegni civilistici/penali.
- 5. I documenti dell'aspetto economico e le polizze assicurative sono conservati in Segreteria Didattica che si premurerà di chiedere alle Ditte di autotrasporti apposita autocertificazione nella quale verrà chiesto di dichiarare di
 - di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente
 - di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro
 - di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi
 - di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
 - di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.

A proposito del **conducente e** del **veicolo**, le imprese dovranno dimostrare

- che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale)
- coperto da polizza assicurativa RCA
- che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.

Il presente regolamento ha valore sino ad eventuali aggiornamenti che verranno posti in essere